

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2111-B

EMENDAMENTI

Articolo 1
da comma 1 a comma 154

VOLUME 1

21 dicembre 2015

EMENDAMENTI CAMERA SEGNALATI

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

1.1

#Al comma 1, allegato n. 1, sostituire la parola 278.400 con la seguente 275.000 e sostituire la parola -35.400 con la seguente - 32.000

#Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato"

3.2 Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

3.3 A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

3.4 All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;
- c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";
- d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";
- e) a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».

3.5 In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 88 per cento»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 88 per cento»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 88 per cento»;

CASTALDI, SERRA


Castaldi

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto per alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014, 35», aggiungere le seguenti: «anche attraverso l'adozione di uno Sportello Unico delle Agevolazioni Sociali finalizzato alla gestione Unificata attraverso una piattaforma nazionale delle agevolazioni erogate tramite i Comuni».

CERONI



1.2



EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e condotti», sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 50.000.000;

2017: - 50.000.000;

2018: - 50.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», con le seguenti: «250 milioni di euro annui».

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Ali Mandelli Ceroni Boccardi

1.3

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO
ART. 1

1.4

⁴
Dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:

4 **3-ter.** Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

4 **3-quater.** I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

4 **3-quinquies.** L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

/

1/3

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

4 ~~3-sexies~~. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4 ~~3-septies~~. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4 ~~3-octies~~. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

4 ~~3-novies~~. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

4 ~~3-decies~~. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio d'imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

4 ~~3-undecies~~. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti nel nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

4 ~~3-duodecies~~. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

4 ~~3-terdecies~~. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione"».

Conseguentemente,

sopprimere la allegata tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2; all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: «30%»;

sopprimere il comma 369;

a decorrere dal 1° gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2014. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere;

a decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui; all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016 del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;

nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Paolo ROMANI, BERNINI, DALI', PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

1.4


Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, pari a 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Conseguentemente, il Governo realizza un programma di investimenti in misura pari a: 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018 in materia di lavoro, imprenditoria, occupazione, detassazione premi di produttività, ambiente, infrastrutture, ricerca e sviluppo, efficientamento della pubblica amministrazione.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI



1.5

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al terremoto, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata in vigore della presente norma;

b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente alla quota dei premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 15.000.000;

2016: – 23.000.000;

2017: – 34.000.000.

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

1.6



Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 7 , aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il primo è aggiunto il seguente: »Per il personale del Corpo militare della Croce rossa italiana di cui all'articolo 5, comma 5, transitato nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della Croce rossa italiana e successivamente dell'Ente anche se trasferito ad altre pubbliche amministrazioni, prosegue la corresponsione – sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile e riassorbibile – della differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento del corrispondente personale civile di pari livello nell'amministrazione di destinazione e, altresì, il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.7

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse disponibili sul fondo per la progettazione preliminare e di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole: "a fondo perduto", sono inserite la parole: "dello studio di fattibilità e";

b) al comma 5 dopo le parole: "legge 23 maggio 1997, n. 135,", sono inserite la parole: "relativi ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato,";


c) al comma 5 sono soppressi gli ultimi due periodi da: "I finanziamenti di cui al presente comma" fino a: "quota attribuita alla regione";

d) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse";

e) il comma 8 è abrogato».

CERONI

1.8



Emendamento

ART. 1.

Al comma 8, premettere il seguente:

08. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'esenzione dall'IMU si applica a tutti i terreni agricoli.

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 5 è abrogato;

al comma 11 sopprimere le lettere a), b) e c) fino a: inusucapibile.

al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare del 20 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.9

-AS 2111/B

Emendamento

Articolo 1

Sopprimere il comma 8.

COMAROLI



A.10

EMENDAMENTO

ART. 1

8
Dopo il comma ~~6~~⁸~~ter~~^{bis}, inserire il seguente:

8 «~~6-ter~~⁸. Il comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

"1-*bis*. Dal 1° gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.

1-*ter*. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.

1-*quater*. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma."».

Conseguentemente: ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: «30%».

CERONI



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.11

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma ⁸6-bis, inserire il seguente:

8-bis


«6-ter. Il comma 1-bis dell'articolo 62-quater del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

"1-bis. Dal 1° gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.

1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma."».

Conseguentemente: ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: «30%».


MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.12

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma ⁸~~6~~^{bis}, inserire il seguente:

^{8-bis}


~~"6-ter~~. Il comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

1-*ter*. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2015".

1-*quater*. All'onere di spesa derivanti dall'applicazione dei commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede fino a 300 milioni mediante aumento a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.». ».

MANDELLI, D'AILL, CERONI, BOCCARDI



1.13

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo


EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma ⁸~~6~~^{bis}, inserire il seguente:

^{8-bis}
«~~6~~-TER. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2016 2017"».

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI



1.14

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO


ART. 1

Dopo il comma ⁸~~6~~-bis, inserire il seguente:

8-bis

«6-ter. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono aggiunte le seguenti: "e 2017"».

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI



1.15

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO

ART. 1

8
Dopo il comma ~~6~~⁸~~bis~~, inserire il seguente:

8 bis
«~~6~~⁸ter. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Conseguentemente, il Governo realizza un programma di investimenti in misura pari a: 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018 in materia di lavoro, imprenditoria, occupazione, detassazione premi di produttività, ambiente, infrastrutture, ricerca e sviluppo, efficientamento della pubblica amministrazione.»

PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELIS,
GASPARRI

1.16


GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO
ART. 1

Dopo il comma ⁸~~6~~⁸bis, inserire il seguente:

⁸~~6~~⁸ter. All'articolo 1, comma 3 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la parola "pagamento" aggiungere le seguenti parole: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile"».

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI



1.17

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma ⁸~~6~~-bis, inserire il seguente:

^{8-bis}
"6-ter. L'articolo 3, comma 5 lettera a) della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;"».

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Manelli D'Alì Ceroni Boccardi

1.18

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

##a. 1) al comma 2, settimo periodo, le parole: «I comuni possono considerare» sono sostituite dalle seguenti: «È considerata» e le parole: «a condizione che la stessa non risulti locata» sono sostituite dalle seguenti: «anche se la stessa risulti locata».

#Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

~~1.4 (ex 1.2, 1.3) Piacenza, Ciano, Castelli, Caviglio, D'Inca, Brugnerotto, Sorial~~

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Bulgarelli

1.19

ULTERIORI EMENDAMENTI CAMERA NON SEGNALATI

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

##a.1) al comma 2 è inserito in fine il seguente periodo: «È altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, anche se risulti locata, da cittadini residenti nel territorio dello Stato che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza».

#Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

#10-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

##1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura de 95 per cento»;

##2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

##3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Lezz

1.20

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

##a.1) al comma 2 è inserita in fine il seguente periodo: «È altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, anche se risulti locata, da cittadini residenti nel territorio dello Stato che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione».

#Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:


#0-BIS. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

##1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

##2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

##3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI



1.21

EMENDAMENTO

ART. 1

10


Al comma 8, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a.1) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) immobili strumentali necessari allo svolgimento di attività produttive. Qualora l'immobile non sia totalmente utilizzato per tale finalità la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 369

CERONI



1.22

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

AS 2111/B

Emendamento

Articolo 1

Al comma 10, lettera b) sostituire la lettera 0a) con la seguente:

"0a) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo, a condizione che il contratto sia registrato. La disposizione si applica anche ai casi in cui l'immobile è concesso in comodato a parenti disabili entro il secondo grado sia in retta sia in linea collaterale."

Conseguentemente, al comma 65 sostituire le parole "3.5 punti" con le seguenti: "5 punti" e al comma 69 sostituire le parole "31 dicembre 2016" con le seguenti "31 dicembre 2015".

COMAROLI



1.23










EMENDAMENTO
ART. 1

¹⁰
Dopo il comma ~~8~~, inserire il seguente:

¹⁰⁻⁵⁵
~~8~~¹⁰⁻⁵⁵ bis. A decorrere dallo gennaio 2016 l'esenzione dall'IMU si applica a tutti i terreni agricoli.

Conseguentemente, a decorrere dal 2016 il Fondo di cui all'art. 10, co. 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 307 del 2004, come incrementato dal comma 369 della presente legge, è ridotto di 150 milioni di euro

PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALI, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI,
GASPARRI



1.24

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.


Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 9 decreto legislativo 23/2011 dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

8-ter. Dono altresì esenti dall'imposta gli immobili destinati ad attività per le quali le norme vigenti prevedono il diritto alla esenzione, ancorché tali immobili siano condotti in virtù di un contratto di comodato gratuito da un ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per fruire della esenzione.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI



1.25

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.


Dopo il comma 11 aggiungere e il seguente:

11-bis. All'articolo 9 decreto legislativo 23/2011 dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla attività di scuola paritaria, facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

MANDELLI, D'AI, CERONI, BOCCARDI



1.26

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.


Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. A decorrere dall'anno 2016 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata

11-ter. In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, lettera *d-bis*) della presente legge, a decorrere dall'anno 2016 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppressa.

Conseguentemente, all'allegata tabella C a decorrere dal 2016 le autorizzazioni di spesa sono ridotte in maniera lineare proporzionalmente del 5 per cento.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.27

Emendamento

ART. 1.

Al comma 12, sostituire la lettera c), con la seguente:


c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono esenti dall'imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintante che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».

Consequentemente, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) »Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».

Consequentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI



1.28

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento


ART. 1.

Al comma 15, lettera e), capoverso 380-sexies, aggiungere, in fine le seguenti parole: A tal fine nell'ambito dell'attività di accertamento e riscossione dei predetti tributi, sono gestiti i relativi versamenti esclusivamente previa attestazione periodica della corrispondenza degli importi di cui al periodo che precede con quelli dovuti e versati anche negli esercizi finanziari successivi o a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva, indicando separatamente gli importi dovuti a titolo diverso dal tributo citato.

Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. La riscossione delle entrate proprie degli enti locali avviene esclusivamente mediante acquisizione diretta degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI



1.29

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTI A.S.2111-B

Art.1

Al comma 17, lettera *b*) sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro» ed aggiungere in fine le seguenti parole:

«una ulteriore quota non inferiore a 10 milioni di euro è destinata ai comuni al fine di agevolare il trasporto da casa a scuola e viceversa, degli alunni con disabilità, anche mediante incentivi alle aziende di trasporto che provvedono alla realizzazione di detti servizi di trasporto. Con decreto del Presidente del Consiglio si provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a disciplinare le modalità e i criteri di attuazione del periodo precedente».

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Serra

1.30

EMENDAMENTO

ART. 1

17

Al comma ~~15~~, lettera e), capoverso «380-sexies», primo periodo, sostituire le parole da: «sulla base» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «ai fini del riconoscimento di IMU e TASI sugli immobili adibiti ad abitazione principale e dei terreni agricoli, in termini unitari equivalenti e in base alle relative consistenze di ciascun comune».

PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALI, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI,
GASPARRI

1.31


GRUPPO FORZA ITALIA
«IL POPOLO DELLA LIBERTÀ»
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Al comma 23, terzo periodo, sopprimere le parole: alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI



1.32

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012-2017»; le parole: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 15 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo


A.33

Emendamento

ART. 1.

Sopprimere il comma 24.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI



1.34

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento


ART. 1.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. Le norme di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche alle scuole paritarie.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

MANDELLI, D'AlI, CERONI, BOCCARDI



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.35

Emendamento


ART. 1.

Dopo il comma 24, inserire i seguenti:

24-bis. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito nell'anno 2016, un Fondo con un importo pari a 100 milioni di euro, destinato alle spese per gli interventi straordinari per investimenti destinati a edilizia scolastica, viabilità, trasporto pubblico, infrastrutture e tutela dell'ambiente, per i comuni che si sono avvalsi della possibilità di azzerare l'aliquota TASI secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione.

24-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 24-bis pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI


1.36

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento


ART. 1.

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

25-*bis*. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.

25-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15-*bis*, determinato in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI



A. 37

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 26 aggiungere, infine, in seguente periodo: "Il divieto di cui al primo periodo non si applica, altresì, all'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

SEN BENCINI, SEN M ROMANI

1.38

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

#27-bis. In deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, recante approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, le piattaforme petrolifere sono da considerarsi come immobili a destinazione speciale o particolare da censire e categorizzare.

#27-ter. Gli impianti che comprendono le piattaforme di perforazione mobili in mare solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sono assimilate e inserite nella categoria catastale D/9 (Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio).

#27-quater. I titolari degli impianti di cui al comma 27-ter devono presentare all'Agenzia del territorio, entro il 31 dicembre 2016, la domanda di accatastamento per l'attribuzione all'immobile della categoria catastale D/9.

#27-quinquies. Per il primo anno tributario si applica un'aliquota dimezzata per il pagamento della relativa Imposta Municipale Unica (IMU), mentre per gli anni successivi si applica l'aliquota piena.

#27-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 27-bis, 27-ter e 27-quater si applicano anche per le piattaforme ubicate antecedentemente all'entrata in vigore della presente norma secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

#27-septies. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia delle Entrate, vengono definite le modalità attuative dei modelli di dichiarazione delle disposizioni di cui ai commi 27-ter, 27-quater, 27-quinquies e 27-sexies.

#27-octies. Il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota IMU sulle piattaforme petrolifere ubicate nel mare territoriale è devoluto ad un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, la cui destinazione è vincolata a interventi di efficientamento energetico da ripartire tra i comuni confinanti secondo le modalità stabilite con relativo decreto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

~~1. ~~8. (ex l. 4. 177.) Crippa, D'Incà, Caso, Cancellieri, Brugnerotto, Castelli, Carullo, Soria, Vallanuzzi, Funfinati.~~~~

CASTALDI

Ca

1.39

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

#23-bis. Per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 comma 24 della legge 21 dicembre 1995, n. 549 è fissato un importo minimo di euro 40 per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, dei quali il affluisce in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente. Le Regioni hanno facoltà di aumentarlo fino ad un totale di 60 Euro/ton.

#All'articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 dopo le parole: «di materia prima», le parole: «e di energia» sono soppresse. All'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, il comma 27 è sostituito dal seguente;

#27. Il tributo è dovuto alle regioni che ne dispongono per il finanziamento delle politiche per la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. Il 40 per cento del gettito derivate dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo del Ministero dell'ambiente destinato a favorire la prevenzione dei rifiuti, le attività di riciclaggio, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

#27-ter. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi monouso, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il MATTM, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una tassa di 3 centesimi di Euro per ogni imballaggio non riutilizzabile. Soggetto passivo della tassa è il produttore del prodotto causa del rifiuto. Il Decreto di cui al presente comma disciplina altresì i criteri di ripartizione della tassa, la quale è destinata al Ministero dell'ambiente in apposito capitolo di spesa e ripartita tra le Regioni, che la utilizzano per il sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152.

#27-quater. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dalla posta cartacea indesiderata, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta una tassa sulla produzione di opuscoli pubblicitari e più in generale, sulla posta cartacea non indirizzata, nella misura di 0,5 centesimi di euro a pagina formato A4, da destinare ai comuni che la impiegano a sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Bulgarelli

1.40

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 27, inserire il seguente:

#27-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29 – stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo – è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto.

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Lezz.

A.41

ART. 1.

#Dopo il comma 27, inserire il seguente:

#27-bis. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

##a) il comma 24 è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni»;

##b) il comma 27 è sostituito dal seguente: «il tributo è dovuto alle regioni ed affluisce in un apposito fondo destinato a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo»;

##c) il comma 29 è sostituito dal seguente: «L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02532 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

142

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

#27-bis . Il comma 333 dell'articolo della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

#Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo» Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Bulgarelli

A.43

EMENDAMENTO
ART. 1

Sopprimere il comma ²⁸24.

D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Alì Ceri Boccardi

1.44

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

All'articolo 1 dopo il comma 28 aggiungere il seguenti:


28-bis. All'articolo 21 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

<5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 1 del presente comma, nel caso in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a quelle elencate nel comma 4:

- a. il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;*
- b. nel contratto di compravendita l'acquirente dichiara espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);;*
- c. nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia indicato espressamente il corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;*
- d. l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;*
- e. in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera a), l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di dodici mesi complessivi determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore>.*

5-ter. Alle disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano le previsioni di cui all'art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. >>

Sen. Bonfrisco, Milo

 1.45

All'articolo 1, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

28-bis. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data di esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».


Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000;

2018: – 30.000.000.

Sen. Bonfrisco, Milo


1.46

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

#28-bis. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, dopo la parola: «96» aggiungere la seguente: «10».

#Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

##2016: – 10.000.000;

##2017: – 10.000.000;

##2018: – 10.000.000.

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Bulgarelli

1.47

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Al comma 9-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale.

MANDELLI, D'AI, CERONI, BOCCARDI



A.48

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo


Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2016».

MANDELLI, D'AI, CERONI, BOCCARDI



1.49

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo


Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «a tutti i tributi locali» sono sostituite dalle seguenti: «all'IMU, alla Tasi ed alla maggiorazione Tares».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI



1-50

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.


Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015 e 2016»;

b) al comma 653, la parola: « 2016» è sostituita dalla seguente: « 2018».

MANDELLI, D'AlI, CERONI, BOCCARDI



1.51

GRUPPO FORZA ITALIA:
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogatrice.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI

1.52

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

1.53

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

«ART. 4.

1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.

3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno. In alternativa, il regolamento comunale può stabilire, secondo criteri di gradualità, la misura dell'imposta in via percentuale sul costo del soggiorno, sino ad un massimo del 7 per cento dello stesso.

4. I gestori delle strutture ricettive, le agenzie di intermediazione immobiliare, i proprietari o i gestori di alloggi locati per scopo turistico, comunque operanti o denominati, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

5. In particolare, i soggetti che si occupano di prenotazioni elettroniche sui cosiddetti *community marketplace*, su portali *web*, o attraverso qualsiasi altra forma di vendita telematica, e che intermediano la transazione finanziaria tra coloro che richiedono alloggio e coloro che offrono alloggio hanno l'obbligo di raccogliere, da parte degli ospiti e per conto dei gestori di alloggi, l'imposta di soggiorno e di versarla ai comuni competenti, indicando le somme percepite per ogni alloggio in affitto, l'indirizzo dell'abitazione, il numero delle persone dichiarate, il numero di pernottamenti registrati, l'importo della tassa raccolta e, se del caso, le esenzioni.

6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 hanno l'obbligo di informare i propri ospiti, anche negli spazi *web* utilizzati, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina: a) le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive o al costo del soggiorno; b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno; c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta; d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 4; e) modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con

le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti.

10. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni, quale competente autorità fiscale in materia di imposta di soggiorno, possono richiedere ai soggetti di cui ai commi 4 e 5 dati e informazioni relative alle transazioni, alle prenotazioni e agli alloggi, comprese informazioni personali quali il nome del proprietario, del gestore e dell'ospite, indirizzi degli annunci, date e importi delle transazioni, numeri di codici fiscali, informazioni di contatto e altre informazioni utili a determinare l'importo dell'imposta presumibilmente dovuta dagli ospiti e il relativo responsabile del pagamento.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI.

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

[Handwritten signatures and the number 1.54]

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

Man. D'Alì Cer. Boccardi
1.55

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo


Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

MANDELLI, D'AlI, CERONI, BOCCARDI.


1.56

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. 1. All'articolo 21 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 1 del presente comma, nel caso in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a quelle elencate nel comma 4:

a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;

b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);

c) nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia indicato espressamente il corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;

d) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;

e) in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera a), l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di dodici mesi complessivi determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore.

5-ter. Alle disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano le previsioni di cui all'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

MANDELLI, D'ALLI, CERONI, BOCCARDI.

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.57

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 30 aggiungere i seguenti:

30-*bis*. All'articolo 1, comma 4 della nota II-*bis*), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, né qualora il contribuente effettui l'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo entro un anno dall'acquisto realizzato ai sensi del successivo comma, se relativo ad altro immobile da adibire a propria abitazione principale.».

30-*ter*. Il credito di imposta disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche agli acquisti di cui al comma 4-*bis* della Nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.58


GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Sopprimere il comma 32.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.59

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Al comma 32, quarto periodo, dopo la parola: adottato, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari di merito,.

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Mangili

1.60

Emendamento

ART. 1.

Al comma 36, sostituire le parole: 632,5 milioni con le seguenti: 532,5 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 548-quinquiesdecies con il seguente:

Per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2016. Per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza privati per unità immobiliari o per condomini, dirette alla prevenzione di attività criminali, è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 65 per cento delle spese documentate, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure di per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 100 milioni di euro.

MANDELLI, D'AI, CERONI, BOCCARDI



A.61

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento


ART. 1.

Al comma 36, primo periodo, sostituire le parole: 632,5 milioni con le seguenti: 579,5 milioni

Conseguentemente:.

al comma 548-septies, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2016, al personale, aggiungere le seguenti: anche civile,.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



A.62

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Al comma 36, primo periodo, sostituire le parole: 632,5 milioni con le seguenti:

Conseguentemente

Sostituire il comma 548-quaterdecies con il seguente:

Per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzate alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure di per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa entro i limiti disposti.

MANDELLI, D'AIÌ, CERONI, BOCCARDI.



1.63

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento


ART. 1.

Al comma 41, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) limitatamente alle spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione fiscale è elevata al 100 per cento delle spese effettuate nell'anno 2016».

Conseguentemente, alla allegata Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 30 per cento.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.64

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento


ART. 1.

Al comma 41, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) limitatamente alle spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione fiscale è elevata al 60 per cento delle spese effettuate nell'anno 2016 ed è estesa agli immobili sede di attività commerciali o di impresa.».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 30 per cento.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.65

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Per l'anno 2016 le spese per la vigilanza effettuata da guardie giurate per unità immobiliari o per condomini è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 40 per cento delle spese documentate. La detrazione è ripartita in 10 quote costanti e di pari importo a partire dall'anno in cui si sono sostenute le spese.

Conseguentemente, alla Tabella C allegata le spese correnti sono ridotte del 30 per cento.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.66

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Al comma 42, secondo periodo, sostituire la cifra: 16.000, con la seguente: 20.000.


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 11.500.000;

2017: – 28.500.000;

2018: – 23.000.000.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.67

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento


ART. 1.

Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

«42-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «euro 2.840,51» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000,00».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1 miliardo di euro per l'anno 2017 e 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma precedente.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.68

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento


ART. 1.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-bis. Alla lettera e-bis) dell'articolo 15 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente.» con le seguenti «non superiore a 1.000 euro per alunno o studente».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.69

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento


ART. 1.

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini singoli o associati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano una riduzione dell'aliquota della TARI pari all'1 per mille.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 30 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

MANDELLI, D'AIÌ, CERONI, BOCCARDI.



1.70

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo


Emendamento

ART. 1.

Al comma 46 sostituire le parole: 40 per cento, con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono corrispondentemente ridotte in maniera lineare fino ad un massimo del 35 per cento a decorrere dal 2016.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.71

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento


ART. 1.

Al comma 46 aggiungere, infine il seguente periodo:

Per i soggetti di cui al periodo precedente, collocati nelle aree obiettivo convergenza, che beneficiano delle disposizioni previste dai commi 366-372, di cui alla legge 266 del 23 dicembre 2015, è stabilita una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare del 35 per cento.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI



1.72

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO
ART. 1

49

Dopo il comma 24 ~~vicies semel~~, aggiungere il seguente:

49-bis

«~~24-vicies semel~~ 1. Alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 1, comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubicazione"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento, in maniera lineare, tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, quindi sopprimere il co. 369.

PELINO



1.73

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO

ART. 1

⁴⁹
Dopo il comma ~~24-vicies-semel~~, aggiungere il seguente:

^{69-bis}
«~~24-vicies-semel~~. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere i commi 717 e 718.».

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.74

Emendamento

ART. 1.

1.75

Dopo il comma 52, aggiungere i seguenti:

«52-bis. È riconosciuto un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi seguenti alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE. Tale credito d'imposta è riconosciuto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018. L'agevolazione di cui ai commi seguenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

482-ter. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

482-quater. Per le finalità di cui al comma 482-bis, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1, lettere a) e m).

482-quinquies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 482-quater, in relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il credito d'imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione; b) sono ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie imprese, tre anni. Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni e tale costo non comprende le spese di manutenzione.

482-sexies. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di

Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

482-septies. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, recante i dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di investimento iniziale e di quelli che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta. L'Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

482-octies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.

482-nonies. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

482-decies. Le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro i periodo d'imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del comma 482-septies, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25 per cento. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca totale dell'agevolazione, nonché il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria.

482-undecies. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti valutati in 1500 milioni di euro per il 2017, 1500 milioni di euro del 2018 e 1500 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, propone alle Regioni interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione 2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di intesa con le Regioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse, riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.»

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

Emendamento


ART. 1.

Al comma 52-bis, primo periodo, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese con le seguenti: nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies.l. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.76

Emendamento

ART. 1.

Al comma 52-bis, primo periodo, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese con le seguenti: nella misura massima del 30 per cento per le piccole imprese, del 25 per cento per le medie imprese e del 15 per cento per le grandi imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies.l. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

MANDELLI D'ALI, CERONI, BOCCARDI.

1.77

Emendamento

ART. 1.

Al comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, con le seguenti: nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese, del 20 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies. 1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.78

Emendamento


ART. 1.

Al comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese con le seguenti: nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese e del 20 per cento per le medie imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies.1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.79

Emendamento

ART. 1.

Al comma 52-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le percentuali del credito d'imposta possono essere ulteriormente aumentate fino al massimo del 5 per cento per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle medesime regioni indicate dal presente comma, nel limite massimo di 50 milioni di euro.

Conseguentemente: alla Tabella E, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale *programma* Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce Ministero dell'economia e finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013 articolo 1 comma 6: fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 (settore 4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 – Cap. 8000/P) *apportare le seguenti riduzioni:*

2016:

CP: – 417.000.000;

CS: – 417.000.000.

2017:

CP: – 417.000.000;

CS: – 417.000.000.

2018:

CP: – 417.000.000;


CS: – 417.000.000.

2019:

CP: – 417.000.000;

CS: – 417.000.000.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.




1.80

Emendamento

ART. 1.

Al comma 52-quater, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È altresì istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2016, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai periodi precedenti pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.81

Emendamento

ART. 1.


Dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:

52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese; a tal fine, a decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies.1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.82

Emendamento

ART. 1.


Dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:

52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese; a tal fine, a decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti. All'interno delle Zone Economiche Speciali per tutto il periodo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese le addizionali ai fini IRPEF, IRAP e IRES sono ridotte nella misura del 50 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI



1.83

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.


Dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:

52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-*bis* a 52-*decies* è attribuita, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese. A tal fine, alle aree portuali in cui insistono autorità portuali comprese nelle regioni dell'obiettivo convergenza è riconosciuta la facoltà di creare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies.1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.84

Emendamento

ART. 1.

Al comma 52-quaterdecies aggiungere, in fine, i seguenti periodi:


Per l'anno 2016, per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni d

alla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di applicazione della misura di cui al periodo precedente. L'agevolazione rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies. 1. All'integrazione dell'esonero di cui al comma 83, disposta dal comma 52-quaterdecies, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017, 840 milioni di euro per il 2018 e 1.200 milioni a decorrere dal 2019, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi normativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 610 milioni di euro per l'anno 2017, 840 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI


1.85

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO

ART. 1

60
Dopo il comma ~~32-bis~~, aggiungere il seguente:

60 bis

"~~32-ter~~. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

2) dopo le parole: "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";


b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento" sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo l'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione"».

CERONI


1.86

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO

ART. 1

⁶⁰
Dopo il comma ~~32-ter~~ ^{60-bis}, aggiungere il seguente:

"~~32-ter~~. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;


c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni"».

CERONI



1.87


GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO
ART. 1

60
Dopo il comma ~~32-bis~~, aggiungere il seguente:

60-bis
"32-ter. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): "A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni".».

CERONI



1.88

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO

ART. 1

1.89

60
Dopo il comma 32-bis, aggiungere il seguente:

60-bis
"32-ter. Alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul *sito web* del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 20 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e della delibera istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 171, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere, mediante deliberazione del consiglio, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate alla lettera a).

60-ter 32-quater. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella Regione di appartenenza della Città Metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo, della lettera a) del comma 1, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da raggiungere in Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere formalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

60-quater 32-quinquies. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° ottobre; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con

provvedimento da adattarsi entro il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.

30-~~quarta~~ 32-sexies. . A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

o 32-~~quinta~~ 32-septies. . Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

o 32-~~sesta~~ 32-octies. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

CERONI



EMENDAMENTO

ART. 1

⁶⁰
Dopo il comma ~~32-bis~~, aggiungere il seguente:

^{60-bis}
"32-ter. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "al contributo unificato il processo già esente", sono sostituite dalle seguenti: "al contributo unificato il processo e le parti già esenti"».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «dello Stato,», sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

CERONI



1.90



EMENDAMENTO

ART. 1


⁶⁰
Dopo il comma ~~32-bis~~, aggiungere il seguente:

^{60 bis}
"32-ter. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48 della legge 23 dicembre del 1998 n. 448, come modificata dall'articolo 1, comma 392 della legge 27 dicembre del 2013, n. 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati.».

CERONI



1.91



EMENDAMENTO

ART. 1

60

Dopo il comma ~~32-bis~~, aggiungere i seguenti:

60-bis

"32-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 comma 9 della presente disposizione di legge, gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonte rinnovabile di qualsiasi potenza, installati sulle coperture e pertinenze degli edifici a qualsiasi destinazione, che: (i) non godono di incentivazioni sull'energia prodotta o immessa in rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale e (ii) sono asserviti alle utenze dell'edificio o parte di esso, all'interno di un sistema di distribuzione chiuso, di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza, sono da considerarsi beni mobili e agli stessi non si applica il principio di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice civile. A fine di consentire una identificazione dei proprietari di tali impianti di produzione di energia elettrica è comunque diritto del proprietario dell'impianto fare iscrivere presso il catasto l'esistenza di tale bene mobile di sua proprietà, senza che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei beni immobili.


50-ter **32-quater.** A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW installati sulle coperture degli edifici o su loro pertinenze anche quando non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 non si applica il regime di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice civile.

32-quinquies. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei diritti iscrivibili sugli impianti di cui al comma 1 e al comma 2 è quello dei beni mobili».

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

[Handwritten signature]

1.92



EMENDAMENTO
ART. 1

AS 2111-B

1.93

60
Dopo il comma ~~32-bis~~, aggiungere i seguenti:

~~60-bis~~
"32-ter. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10, lettera c), della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero per il tramite del Consorzio di cui all'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ed Equitalia S.p.a., il quale, in nome e per conto degli enti, cura tutte le attività funzionalmente necessarie per effettuare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni del comma 2.

32-quater. Il Consorzio di cui al comma 1 cura in particolare:

- a) le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria, mediante affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali ottimali;
b) le attività di riscossione coattiva mediante le società del Gruppo Equitalia.

32-quinquies. La costituzione, la disciplina, le modalità e i costi di funzionamento del Consorzio, nonché le modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività esercitate, dei soggetti aggiudicatari delle gare pubbliche e delle società del gruppo Equitalia nei confronti degli enti impositori, sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2015.

32-sexies. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 52, il comma 5 è abrogato;
b) all'articolo 53:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Albo per la gestione delle entrate degli enti locali";
2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: "con esclusione di qualsiasi attività di incasso di dette entrate, che devono essere versate dagli obbligati direttamente all'ente locale impositore".


32-septies. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di gestione delle entrate degli enti locali stipulati entro il 31 dicembre 2014, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di diritto con decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni caso, le disposizioni del comma 4 entrano in vigore 1° settembre 2018 e si applicano anche ai contratti in corso.

32-octies. All'articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere *gg-ter*) e *gg-septies*) sono abrogate. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30- settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «ed è» fino a «446» sono soppresse.

32-novies. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

32-^{et} deciss. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

CERONI



EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 60, aggiungere i seguenti:

#60-bis. Alle dismissioni già deliberate, dai rispettivi Organi deliberanti, di patrimoni immobiliari degli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, anche conferiti a fondi immobiliari o SGR o, comunque, a Società a ciò dedicate, si applicano, per i nuovi contratti, le previsioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.

#60-ter. I conduttori, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, possono richiedere ai propri locatari, la stipula di un nuovo contratto, senza effetti novativi, del contratto già in essere stipulandone uno nuovo, alle medesime condizioni economiche, ma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.

#60-quater. I conduttori che non optino per l'applicazione ai loro rapporti di locazione dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, potranno acquistare comunque l'immobile locato e, in tal caso, per la quantificazione del prezzo si applica la disposizione contenuta nel decreto-legge 25 settembre del 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge del 23 novembre 2001, n. 410, così come previste dall'articolo 3, comma 7.

#60-quinquies. Il diritto di riscatto ex articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, può essere esercitato solo ed esclusivamente dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, nella città di residenza. In tal caso i conduttori non possono alienare l'immobile prima del decorso di anni dieci. Laddove lo stesso soggetto che ha riscattato l'immobile, o i suoi aventi causa, intendesse comunque alienare lo stesso, prima che decorrano i dieci anni dalla stipula del contratto, il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat. In tal caso, a parità di offerta, è attribuito il diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che possono determinarsi eventualmente per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.

#60-sexies. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre del 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge del 23 novembre 2001, n. 410, così come previste dall'articolo 3, comma 7 ed 8.

#60-septies. Agli inquilini che detengono gli alloggi sulla base di un contratto di locazione scaduto ma, comunque, che continuano a corrispondere l'indennità di occupazione, è riconosciuto, oltre che il diritto di prelazione all'acquisto di cui ai commi precedenti, anche il diritto di prelazione sulla locazione.

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI.

En.

1.94

EMENDAMENTO

ART. 1

10

Dopo il comma ~~32-bis~~, aggiungere i seguenti:

60-bis

"~~32-ter~~. Al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, per le cessioni di unità immobiliari effettuate, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, da imprese costruttrici a favore di qualunque soggetto, a fronte delle quali, a parziale pagamento del prezzo, sia ceduto in permuta dall'altra parte un fabbricato, è riconosciuta all'impresa costruttrice l'esenzione, per la durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, dal pagamento delle imposte gravanti sull'immobile ricevuto in permuta a condizione che:

- a) l'unità immobiliare ceduta dall'impresa costruttrice sia a destinazione residenziale;
- b) l'impresa costruttrice si impegni, ad eseguire sul fabbricato ricevuto in permuta, lavori di ristrutturazione che consentano ad esso di raggiungere la classe energetica più alta conseguibile in relazione alla tipologia strutturale ed all'anno di costruzione dell'unità immobiliare;

~~32-quater~~. Ove l'impresa costruttrice non esegua i lavori di ristrutturazione ovvero li esegua in modo tale da non consentire l'attribuzione al fabbricato della classe energetica più alta raggiungibile dal fabbricato, l'agevolazione di cui al comma 1 si intende revocata e risulteranno dovute tutte le imposte gravanti annualmente su detto immobile, a partire dalla data di trascrizione dell'atto notarile definitivo.

~~32-quinquies~~. Le agevolazioni di cui al comma 1 si intendono revocate anche nel caso in cui l'impresa costruttrice conceda in locazione, comodato ovvero utilizzi direttamente, l'immobile ricevuto in permuta. Ove la concessione in locazione, comodato o l'utilizzo diretto avvengano dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, le agevolazioni si intendono decadute a partire dall'anno in cui avviene la concessione in locazione, comodato o l'utilizzo diretto».

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

1.95



EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

#60-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole «della conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'instaurazione» e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'instaurazione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è attestata con dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 45 dal professionista abilitato costituito in giudizio e contenente le generalità delle parti, i riferimenti catastali dell'immobile, i dati di registrazione del contratto e il numero di ruolo del procedimento giudiziario. Le imposte sui canoni non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono comunque dovute al momento della percezione».

#Conseguentemente, al comma 994 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Devi

1.96

EMENDAMENTO

Art. 1, comma 61

Sostituire il comma 61 con il seguente:



61. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

- a) "24,5 per cento", per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- b) "24 per cento" per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016;
- c) "23 per cento" a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017.

Conseguentemente,

i risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario, conseguente all'individuazione delle 3 Regioni *benchmark* da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2018 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Bonfrisco, Milo



Emendamento

ART. 1.

Sostituire il comma 64 con il seguente:

64. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera d-*bis*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1 .875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

1.98

Emendamento


ART. 1.

Sostituire il comma 64, con il seguente:

64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 25 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.99

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:

#64-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è elevata al 30 per cento.

#Conseguentemente, al comma 994 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Bulgarelli

1.100

AS 2111/B

Emendamento

Articolo 1

Al comma 65 sostituire le parole "3.5 punti" con le seguenti: "4 punti".

Conseguentemente, dopo il comma 69 aggiungere il seguente:


69-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

69-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta anteriormente all'entrata in vigore del presente DDL dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative a qualifica, ancorché in relazione alle stesse abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, nel solo caso in cui la citata imposta non sia stata considerata quale costo finanziato dal contributo. Non si fa luogo, in ogni caso al rimborso dell'imposta non detratta.

69-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

69-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 69-bis a 69-quinquies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

TOSATO



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:

66-bis. Alla nota all'articolo 1 della tariffa II, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi della lettera b) del comma 1 del presente articolo, le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento o di consolidamento dei debiti poste in essere in funzione di un piano di risanamento o di un accordo di ristrutturazione di cui, rispettivamente, all'articolo 67, terzo comma, lettera d), e all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nonché le domande di concordato presentate e ammesse ai sensi, rispettivamente, degli articoli 161 e 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1. No 2

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

Sopprimere i commi 67 e 68.

#Conseguentemente:

al comma 69 sostituire le parole: di cui ai commi da 65 a 68 con le seguenti: di cui ai commi 65 e 66;

dopo il comma 281, aggiungere il seguente:

#281-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.

##al comma 918, sostituire le parole: 17,5 per cento con le seguenti: 22,5 per cento;

##dopo il comma 959, aggiungere i seguenti:

#959-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;

#959-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

##a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

##b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

##c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

##d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

LEZZ. BULLGARELLI, MANGILI

En


1.103

Emendamento

ART. 1.

Al comma 67, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente con le seguenti: si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2016.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

Handwritten signature and initials in black ink. The signature on the left is cursive and appears to be 'Mandelli'. To its right are the initials 'P. N. 104' written in a bold, stylized font.

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Sopprimere il comma 68.

#Conseguentemente:

al comma 69 sostituire le parole: di cui ai commi da 65 a 68 con le seguenti: di cui ai commi da 65 a 67;

dopo il comma 540 aggiungere il seguente:

540-bis. 1. Al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse e il rispetto della normativa europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, entro il 31 marzo 2016 è avviato un piano di mobilità straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale».

##sostituire il comma 541 con il seguente:

"541. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti le abrogazioni disposte dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 sono differite a tre mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni e le province autonome, entro il 1° aprile 2016, avviano un piano straordinario di immissione in ruolo per la copertura dei posti individuati dai piani di cui ai commi precedenti. La relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale infermieristico. Se al termine del piano straordinario di cui al periodo precedente permangono carenze di organico le amministrazioni possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a forme di lavoro flessibile.»;

##sopprimere i commi 542, 543 e 544;

##dopo il comma 992, aggiungere il seguente:

###992-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI



A. 105

ART. 1.

1. 106

#Sopprimere il comma 68.

Conseguentemente:

al comma 69 sostituire le parole: di cui ai commi da 65 a 68 con le seguenti: di cui ai commi da 65 a 67;

sostituire il comma 386 con il seguente:

#386. È istituito il reddito di cittadinanza nelle seguenti modalità.

#Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

#Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

#Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 1° febbraio 2016 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.

#Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e partecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

#Per le predette, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».

#Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente comma, si intende per:

##a) «reddito di cittadinanza»: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti, nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);

##b) «beneficiario»: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;

##c) «soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro»: i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;

##d) «struttura informativa centralizzata»: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

##e) «sistema informatico nazionale per l'impiego»: la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

##f) «fascicolo personale elettronico del cittadino»: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

##g) «libretto formativo elettronico del cittadino»: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;

##h) «soglia di rischio di povertà»: il valore convenzionale, calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;

##i) «reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza»: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, dà parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;

##l) «nucleo familiare»: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

##m) «Fondo per il reddito di cittadinanza»: il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

##n) «bilancio di competenze»: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

##o) «registro nazionale elettronico delle qualifiche»: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

##p) «salario minimo orario»: la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

##q) «tessera sanitaria nazionale»: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

#Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

#Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 al presente comma.

#La misura del reddito di cittadinanza è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

#L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 al presente comma.

#La misura del reddito di cittadinanza per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

#Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente comma.

#Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 al presente comma.

#L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dal presente comma.

#La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

#Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

#Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del punto 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

##a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;

##b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

#Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

#Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età: costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo

1.196
114

÷

31⁷24

grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

#Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

#Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al punto 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

#Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:

##a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

##b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al punto 56;

##c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi del presente comma. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliari e con tutti i dati utili in loro possesso;

##d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al punto 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata, il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

##e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

##f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al presente comma;

##g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

##h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

##i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi del presente comma, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

##l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al punto 103;

##m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

##n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

##o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

#Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

#Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai punti 22 e 23.

#I soggetti di cui al punto 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura

17 106

—

10

6/26

informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

#I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai punti da 97 a 104.

#Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

#La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

#Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e 134 dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

#I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere c) e d), allegando:

##a) copia della dichiarazione ISEE;

##b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al punto 11;

##c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

#La sussistenza delle condizioni di cui ai punti da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al punto 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.

#I soggetti di cui al punto 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

#Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al punto 22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

#Sui siti *internet* dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.

#Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

A-1406

—

11
7/24

#Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

#Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

#Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.

#Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

#In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al punto 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto, richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

#I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al punto 41.

#L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal punto 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

#L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al punto 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

#I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al punto 41.

#I centri per l'impiego prendono incarico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

#I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

#Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed

al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

#L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

#«ART. 66. – (*Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*). – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

#2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

#3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

##a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

##b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

##c) le attività di silvi coltura e di vivaistica.

#4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

#5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

#6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

#7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

#8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

#9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

#10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

#11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

#12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale».

#Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

#«1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».

#È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal punto 50 del presente comma, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.

#Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

#Le agenzie di cui al punto 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

#I centri per l'impiego e le agenzie di cui al punto 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al punto 62, lettera b).

#I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina *web* personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al punto 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

#Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

#Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al punto 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in

accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al punto 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

#Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

#Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.

#Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

#Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del *voucher online* e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico *online* su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento *online*.

#Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

##a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;

##b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

##c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

##d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

##e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui punto 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

##f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;

##g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

##h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

#Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

##a) non ottempera agli obblighi di cui punto 62;

##b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;

##c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del punto 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;

##d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

##e) non ottempera agli obblighi di cui al punto 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

#Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

##a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

##b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;

##c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

#Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal punto 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

#I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

#Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al punto 62 le madri; fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

#Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del punto 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al punto 62, lettere e), g) e h).

#Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti a principi di congruità di cui al punto 64.

#Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

#I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.

#Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, la dotazione del Fondo di cui al punto 71 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente punto si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 20.

#Ai beneficiari del reddito di cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

#Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

#All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».

#All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente:

##«479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476».

#Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

##a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;

##b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;

##c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

##d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

##e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;

##f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

#Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

#Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

#I programmi di cui al punto 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

#Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.

#Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al punto 81 e rende disponibile una pagina *web* nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

#Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

##a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;

##b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

#Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al punto 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

#Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al punto 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

#Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

#Alla beneficiaria che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. Il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

#Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

#A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

#Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

#L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

#L'incentivo mensile di cui al punto 88 ha una durata massima di dodici mesi.

#L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

#L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

#Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

#Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

#Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

#L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

#Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

#Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

#Il termine per la segnalazione di cui al punto 40, è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

#Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

#In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica: Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

#Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionanti alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:

##a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

##b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al punto 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo punto 27;

##c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al punto 36;

##d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento al punto 22, lettera c); 42, 47 e da 79 a 82.

#Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente punto, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2016 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 145.

#Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle

aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

##a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;-

##b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

#In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del punto 106, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

#Nel termine di cui al punto 106 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

#Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

#Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto 109.

#In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

#Ai fini di cui al punto 109, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

#Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio nolleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

#Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

#Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

#A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

#Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

##a) dopo le parole «alla gestione 2013» sono inserite le seguenti «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015»;

##b) il secondo periodo è soppresso;

##c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo».

#Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.

#Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

#Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

###1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«ART. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

#2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000»;

###2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

#«ART. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».

#All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

#«1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

##a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;

##c) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;

##d) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;

##e) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;

##f) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato.

#Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

#A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

#All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

##a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

##b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;

##c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;

##d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie».

#A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

#In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

##a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento»;

##b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento»;

##c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

#Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

#Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

#A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al punto 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui alla presente lettera è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

#A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

#A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al punto 5 dell'articolo 1.

#La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al punto 5 dell'articolo 1.

#A decorrere dall'anno 2016, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al punto 5, nella misura del 70 per cento.

#Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

##«486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

##a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

##b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;

##c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;

##d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;

##e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

##f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

##g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;

##h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

#486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

#A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

#I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

#A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

#Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

#L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

#A decorrere dal 1° gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al punto 5, della presente legge.

#A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

#A decorrere dal 1° gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

#Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle

convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

#In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente punto, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

##a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

##b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

##c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

#I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative della presente lettera.

##sopprimere il comma 387;

##al comma 638, sopprimere le parole da: ed è incrementato di 70,134 milioni di euro fino alla fine del comma.

##al comma 918 sostituire le parole: 17, 5 per cento con le seguenti: 22, 5 per cento;

##al comma 919 sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 8,5 per cento;

##al comma 994 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

##2016: - 18.300.000;

##2017: - 30.000.000;

##2018: - 30.000.000.

ALLEGATO 1

Totale componenti	Adulti (14+anni)	Ragazzi (<14 anni)	Scala OCSE modificata Relazione annuale Istat 2014		Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile	Importo mensile massimo erogabile
1	1	0	1	€ 9.360	€ 780
2	1	1	1,3	€12.168	€1.014
2	2	0	1,5	€14.040	€1.170
3	1	2	1,6	€14.976	€1.248
3	2	1	1,8	€16.848	€1.404
4	1	3	1,9	€17.784	€1.482
3	3	0	2	€18.720	€1.560
4	2	2	2,1	€19.656	€1.638
5	1	4	2,2	€20.592	€1.716
4	3	1	2,3	€21.528	€1.794
5	2	3	2,4	€22.464	€1.872
4	4	0	2,5	€23.400	€1.950
6	1	5	2,5	€23.400	€1.950
5	3	2	2,6	€24.336	€2.028
6	2	4	2,7	€25.272	€2.106
5	4	1	2,8	€26.208	€2.184
7	1	6	2,8	€26.208	€2.184
6	3	3	2,9	€27.144	€2.262
5	5	0	3	€28.080	€2.340
7	2	5	3	€28.080	€2.340
6	4	2	3,1	€29.016	€2.418
7	3	4	3,2	€29.952	€2.496
6	5	1	3,3	€30.888	€2.574
7	4	3	3,4	€31.824	€2.652
6	6	0	3,5	€32.760	€2.730
7	5	2	3,6	€33.696	€2.808
7	6	1	3,8	€35.568	€2.964
7	7	0	4	€37.440	€3.120

ALLEGATO 2

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE<

Caso 1.

#Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

##Ni = numero dei componenti il nucleo familiare;

##Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;

##Ra, Rb, Rc,... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare;

##Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare;

##Rf = Ra+Rb+Rc+... Ri;

##Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;

##Rcf = Sp-Rf;

##Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale;

##Rcx = Sp/Ni;

##Rca, Rcb, Rcc,... Rci = reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;

##Rci = Rcx-Ri.

Caso 2.

#Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale;

##Ni = numero dei componenti il nucleo familiare;

##Sp = valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1;

##Ra, Rb, Rc,... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare;

##Rs = reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare;

##Rf = reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare.

##Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri;

##Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1;

##Rcf = Sp-Rf;

##Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale;

##Rcx = Sp/Ni;

##Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;

##Es = Rs-Rcx;

##Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare;

##Rci = reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;

##Rci = Rcx-(Ri+(Es/(N-1))).

Note.

#1. Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente iesimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

#2. In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

ALLEGATO 3

##N mesi = parte intera di (Rfa-3 RdC)/(Rdc/4);

##N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza;

##Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta);

##Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)..

CATALFO, SERRA

Catalfo

1. 106

135

28

24/25

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 68 inserire il seguente:

68-bis. Nell'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:


1) al comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22.02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94»;

2) al comma 7, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

A handwritten signature in black ink, followed by the handwritten number "1.107" in a bold, stylized font.

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

68-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015»;
- b) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016»;
- c) le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»;
- d) le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015»;
- e) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2016»;
- f) le parole: «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2017».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

1.108

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

68-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015»;
- b) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016»;
- c) le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»;
- d) le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015»;
- e) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2016»;
- f) le parole: «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2017».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 30 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

1.109

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 68 inserire il seguente:

68-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

1.110


Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

68-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

1.112

AS 2111/B

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 69, aggiungere infine il seguente:

«69 -bis. L'articolo 117-bis del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituito con il seguente:

«Art. 117-bis. (*Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti*) - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.»»

COMAROLI



1. 113

AS 2111/B

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 69, aggiungere infine il seguente:

«69 -bis. Il comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

«1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso; aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali.».»

COMAROLI
Comaroli
A. 114

AS 2111/B

Emendamento

Articolo 1


Dopo il comma 69, aggiungere infine il seguente:

«69 -bis. Dopo l'articolo 117-bis del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

«Art. 117-ter. (*Disposizioni in materia di operazioni home banking*) - 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.»»

COMAROLI

A. 115

AS 2111/B

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 69, aggiungere infine il seguente:

«69 -bis. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante.»

COMAROLI




1.116

Emendamento

ART. 1.

Sopprimere i commi da 71 a 79.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



A. M. Z.

Emendamento

ART. 1.

Al comma 72, lettera b), dopo le parole: dallo stesso soggetto inserire le seguenti: dal coniuge non separato.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

1.118

EMENDAMENTO

Art. 1, comma 73

Dopo il comma 73, inserire il seguente:

<< 73-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono inseriti i seguenti:

" 3-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'art. 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono ridotte di un punto percentuale. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore punto percentuale. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i soggetti di cui al comma 38.


3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.

3-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a disposti dal comma 3-ter, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 3-bis.

3-quinquies. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 3-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma. ">>

Sen. Bonfrisco

Sen. Milo



EMENDAMENTO

Art. 1, comma 73

Dopo il comma 73, inserire i seguenti:



<< 73-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alla Legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.

40-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.

73-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 73-ter, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 73-bis.

73-quinquies. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 73-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 73-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma. >>

Sen. Bonfrisco



Sen. Milo

AS 2111-B

EMENDAMENTO

Art. 1, comma 73

Dopo il comma 73, inserire il seguente:


"73-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'aliquota IVA del 22 per cento è ridotta di un punto percentuale. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la predetta aliquota IVA, come risultante dalla riduzione di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta di un punto percentuale."

Conseguentemente, i risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario, conseguente all'individuazione delle 3 Regioni *benchmark* da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dal 2016 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Sen. Bonfrisco



Sen. Milo



EMENDAMENTO

Art. 1, comma 73

Dopo il comma 73, inserire i seguenti:


"73-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alla Legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.

73-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.

73-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 73-ter, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 73-bis.

73-quinqies. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 73-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 73-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma."

Sen. Bonfrisco



1.122

Sen. Milo

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Al comma 74, sostituire la lettera a), con la seguente:

#a) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

##1) le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

##2) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) per gli interventi di sostituzione delle coperture o degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianto di generazione elettrica da fonti rinnovabili, sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro».



#Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

##2016: – 30.000.000;

##2017: – 30.000.000;

##2017: – 30.000.000.

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI



EMENDAMENTO

ART. 1

⁷⁴
Al comma #1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2016», con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente:

- sopprimere la allegata Tabella A;
- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

1.124



EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:


#75-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

#75-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 75-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

#75-quater. Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 76, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa.

#Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI



A. 125

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

76-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videotermini per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica.

Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 333, dopo il punto: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, sostituire gli importi indicati al punto 1.1 con i seguenti:

Pro gra mm a	201 6	201 7	201 8 e suc ces sivi			
	RI DU ZI ON I	di cui pred eter min ate per legg e	RI DU ZI ON I	di cui pred eter min ate per legg e	RI DU ZI ON I	di cui pred eter min ate per legg e
1.1 Reg olaz ione giur isdi zion e e coor dina men to del siste ma dell a fisc alità	51. 186	0	72. 400	0	78. 800	0

GRUPPO FORZATTILLA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Al comma 83 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: privati, aggiungere il seguente periodo: in particolare per i residenti nei territori delle regioni del Mezzogiorno;

b) dopo le parole: ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti parole:, e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza;

c) al primo periodo dopo le parole: a carico dei datori di lavoro aggiungere le seguenti parole:, e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza;

d) alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e di 8.060 euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza.

Conseguentemente, dopo il comma 83, aggiungere il seguente: 83-bis. Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede quanto all'anno 2016 per 227,63 milioni di euro per il 2016, quanto all'anno 2017 per 608,49 milioni di euro, quanto all'anno 2018, per 830,50 milioni di euro, quanto all'anno 2019, per 1.137,50 milioni di euro, quanto all'anno 2020 per 670,69 milioni di euro, quanto all'anno 2021, per 89,44 milioni di euro a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2015.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.127

Emendamento

ART. 1.

Al comma 83, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: privati, aggiungere le seguenti parole: in particolare per i residenti nei territori dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, ;

b) dopo le parole: ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti:, e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza;


c) dopo le parole: 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, aggiungere le seguenti:, e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza;

d) alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e di 6.250 euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza.

Conseguentemente, dopo il comma 83 inserire il seguente:

83-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 83, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017, 840 milioni di euro per il 2018 e 1.200 milioni a decorrere dal 2019, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi normativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 610 milioni di euro per l'anno 2017, 840 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.128

**GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ**
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

83-bis. A decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone economiche speciali. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree industriali attrezzate (ASI), una Zona economica speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti. All'interno delle Zone Economiche Speciali per tutto il periodo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese le addizionali ai fini IRPEF, IRAP e IRES sono ridotte nella misura del 50 per cento.

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

Mano d'Alì Ceroni
1.129

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:

83-bis. A decorrere dal 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018 ai datori di lavoro che hanno la propria sede produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno, è concesso un credito di imposta nella misura del 50 per cento, ai fini IRES, per le nuove assunzioni oppure per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2016 e per tutto il periodo della programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 a condizione che alla fine dell'anno 2016 aumentino la base occupazionale che deve essere mantenuto per almeno 5 anni al netto dei pensionamenti.

83-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse residue e disponibili dei Fondi strutturali europei 2007/2013 e a valere sulle risorse disponibili del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

Manelli D'Alì Ceroni Boccardi
1.130

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO ddl 2111-B

Art. 1

Al comma 85, sostituire le parole: "aventi classi di emissione" fino a: "medesima tipologia" con le seguenti: "conformi ai requisiti della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi"

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Cioffi

A. 131

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

86-bis. Per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e relative a lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del Regolamento (UE) 651 del 2014, lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi.

86-ter. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di applicazione della misura di cui al precedente comma. L'INPS fornisce alle Regioni le informazioni necessarie alla certificazione alla Commissione Europea delle spese connesse all'attuazione della misura.

86-quater. All'integrazione dello sgravio di cui al comma 6-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse programmate nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2014-20 o, laddove disponibili, delle risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale 2014-20 delle Regioni interessate, le quali comunicano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'INPS la volontà di cofinanziare lo sgravio di cui al precedente comma e l'ammontare massimo di risorse da dedicare all'incentivo.

86-quinquies. Le somme destinate dalle Regioni al finanziamento della misura di cui al comma 86-bis non rilevano, per gli esercizi finanziari interessati dalla misura, ai fini del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 463, e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

86-sexies. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali, imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987 n. 183. Le predette risorse sono riassegnate al pertinente capitolo dello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con indicazione degli importi destinati per singola Regione, anche ai fini dell'attività di monitoraggio. L'INPS comunica alle singole Regioni l'eventuale esaurimento delle risorse, anche ai fini dell'interruzione dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei datori di lavoro.

86-septies. L'agevolazione di cui al comma rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651 del 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

La copertura è individuata a valere sulle risorse dei Programmi Operativi del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 delle Regioni «meno sviluppate» e «in transizione».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
1.132

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO

ART. 1

1.133

Dopo il comma 86 aggiungere i seguenti:

86-bis. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storica Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

86-ter. L'esenzione di cui al comma 86-bis è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

/

① 1/2

86-quarter. I veicoli indicati al comma 86-ter sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.

86-quinques. I veicoli di cui ai commi 86-bis e 86-ter sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in 51,64 euro per gli autoveicoli ed in 25,82 euro per i motoveicoli».

BENFRATEO Benfrateo
Mico Mico

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

86-bis. Per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e relative a lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del Regolamento (UE) 651/2014, lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi.


86-ter. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di applicazione della misura di cui al comma precedente.

86-quater. All'integrazione dello sgravio di cui al comma 86-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nella misura massima di 300 milioni di euro per l'anno 2016.

86-quinquies. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651 del 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

La copertura è individuata a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione, che nella dotazione prevista dalla Tabella E allegata al Disegno di legge presenta adeguata disponibilità.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.134

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Al comma 87, sostituire le parole da: i premi di risultato a: comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 92 con il seguente:

92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.

b) ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.135

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:

#87. 1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

##a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

##1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane; dall'imposta lorda si detrae un importo pari ai 72 per cento delle spese documentate, fino, a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;

##b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «; fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eterni e con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».

#Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.

CASTALDI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, SERRA

Castaldi

A. 136

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 88 dopo le parole "si applicano anche alle spese sostenute" aggiungere le seguenti: "relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili e"

Sen. BONFRISCO *Bonfrisco*

Sen. MIZO *Mizo*

1.137

1.138

ART. 1.

#Dopo il comma 88 aggiungere i seguenti:

#88-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:

ART. 16-ter.<

(Certificati di credito fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).<

#1. Le detrazioni fiscali di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'ammontare della detrazione spettante.

#2. Il certificato di credito fiscale di cui al precedente comma è emesso dall'Agenzia delle entrate previa opzione del soggetto beneficiario della detrazione che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'intero procedimento deve essere ispirato ai principi di speditezza, concentrazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

#3. Il beneficiario della detrazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 2, deve richiedere il rilascio del certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiario, relativa all'anno precedente a quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti, con l'eccezione di quelle riportabili negli anni successivi, tenendo conto di eventuali altre emissioni già richieste ed ottenute nell'anno in corso e negli anni precedenti per le relative quote annuali. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si applica solo sulla parte bonificata 4. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condomini.

#5. I soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.

#6. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1 deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta.

Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.

#7. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro dell'Agenzia emittente di cui al precedente comma 2, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario, rendendo l'opzione di cui al precedente comma 2 irrevocabile. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 2 o, in alternativa, può esercitare il sottostante diritto di credito nei confronti della debitrice Agenzia delle entrate mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza e nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente articolo 16-bis, comma 7. Qualora il credito rappresentato dal certificato scontato sia superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, al soggetto scontante è riconosciuto un ammontare pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. L'ammontare di cui al precedente periodo, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata, deve essere rimborsato d'ufficio da parte della competente Agenzia delle entrate, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.

#8. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo, non si applica se la detrazione di cui al comma 1 del medesimo articolo è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.

#9. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e i contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B. decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente articolo.

#10. In deroga a quanto previsto dal successivo articolo 85, comma 1, lettera a), non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo pattuito, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto bancario o intermediario finanziario in conseguenza dell'applicazione dei precedenti commi 5 e 6. L'importo eccedente il corrispettivo pattuito, non concorre alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

#11. In deroga a quanto disposto dai successivi articoli 61, comma 1, e 66, comma 1. ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'articolo 96, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori a seguito dell'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.

#12. Anche a seguito del trasferimento del certificato del credito fiscale ai sensi del precedente comma 5, restano impregiudicati i poteri dell'Agenzia delle entrate relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1. Per il recupero dei crediti rappresentati dal certificato di credito fiscale di cui venga accertata l'inesistenza, in tutto o in parte, dei presupposti che ne hanno determinato l'emissione, l'Agenzia delle entrate emette un atto di recupero credito da notificare al beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di emissione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte,


delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'accertamento in capo al beneficiario della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 16-6/5, comma 1, non pregiudica la validità del certificato di credito fiscale emesso ed è in ogni caso inopponibile agli istituti bancari o intermediari finanziari di cui al precedente comma 6.

#88-ter. I certificati di credito fiscale di cui all'articolo 16-*ter* decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere emessi, previa opzione del soggetto beneficiario, anche per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al secondo comma dell'articolo 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

#88-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui Ai precedenti commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, pari a zero per l'anno 2016, a 62.400.000 euro per l'anno 2017, a 57.000.000 euro per il 2018, a 76.400.000 euro per il 2019, a 95.800.000 euro per il 2020, a 115.200.000 per il 2021, a 134.600.000 euro per il 2022, a 154.000.000 euro per il 2023, a 173.400.000 euro per il 2024, a 192.800.000 per il 2025, a 120.100.000 per il 2026 e a 145.000.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede nel modo seguente:

##a) All'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-*ter*, le parole: «1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per il 2013, 2 per mille a decorrere dal 2014 e 2,20 per mille a decorrere dal 2017».

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI.



3/3

A. 438

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 88, aggiungere i seguenti:

#88-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 92, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

#88-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 3-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato. I benefici di cui al comma 3-bis non sono cumulabili con quelli previsti a valere sul Fondo di garanzia "prima casa" di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 43-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 3-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa.

#Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

few

1.139

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

#88-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizie e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

##a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

#1-bis. Per gli interventi ai cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, nei comuni SIN, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;

##b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».

#Conseguentemente al comma 994, aggiungere, infine, le parole:», ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

(Mangili)

1.140

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

#88-BIS. All'articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «schermature solari»; sono aggiunte le parole: «la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili».

#Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

##2016: – 5.000.000;

##2017: – 5.000.000;

##2018: – 5.000.000.

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Bulgarelli

1.141

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

#88-bis. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunta la seguente lettera: «c) per la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili».

#Conseguentemente, al comma 994 aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018».

MANGLI, LEZZI, BULGARELLI

Mangli

A. 142

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

#88-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:

##g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

#Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

##2016: - 30.000.000;

##2017: - 30.000.000;

##2018: - 30.000.000.

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Bulgarelli

1.143

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

#88-bis. Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. **43-ter.** L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà. **43-quater.** La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

#Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

CASTALDI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Castaldi

1.144

EMENDAMENTO

ART. 1

88

Dopo il comma 43-bis, aggiungere il seguente:

38-bis «43-ter. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi quelle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

Conseguentemente, sopprimere il comma 369.

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI



1.145



EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 88 aggiungere il seguente:

"88-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il seguente:

344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo".

Conseguentemente,

alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Sen. BONFRISCO *Bonfrisco*
Sen. MILO *Milo*

1. 146

EMENDAMENTO

ART. 1


88

Dopo il comma ~~43-bis~~, aggiungere il seguente:

88-43 «~~43~~-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini singoli o associati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano una riduzione dell'aliquota della TARI pari all'1 per mille.»

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente gli importi di cui al comma 369 di 300 mln di euro

MANDELLI



1.147



EMENDAMENTO


ART. 1

Dopo il comma ⁸⁸43-bis, aggiungere il seguente:

88-bis "43-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di detrae dall'imposta lorda, fino a Concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un massimo di 15.000 euro, per interventi di installazione di impianti di sicurezza per la prevenzione dei furti nelle abitazioni o di azioni criminali. La detrazione compete per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.»

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente gli importi di cui al comma 369 di 300 mln di euro

MANDELLI



1.148



EMENDAMENTO

ART. 1

1. 149

88

Dopo il comma ~~43-bis~~, aggiungere i seguenti:

88-bis

~~43-ter.~~ Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolari agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l'esercizio delle predette attività.

8-ter ~~43-quater.~~ Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività avviate in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione, per la prestazione di «servizi primari di vicinato», per tali intendendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corrispondenti norme di legge regionali, inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio, in particolare nei piccoli comuni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità

5-quater ~~43-quinquies.~~ Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.

1-quater ~~43-sexies.~~ Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati al comma 1, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 3, si applica, fu base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare, secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle preroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento, ad eccezione dei contratti stipulati per una durata non inferiore ad otto e comunque dei contratti di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali l'aliquota è ridotta al 10 per cento.

3-ter ~~43-septies.~~ Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 4 si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

1-ter ~~43-octies.~~ Ai soggetti che abbiano avviato un'attività fra quelle previste ai commi 1 e 2, del presente articolo mediante acquisizione in proprietà o in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai Comuni ai sensi del comma 3, si applica un regime fiscale di vantaggio.

3-ter ~~43-novies.~~ Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2016, si applica, dal periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, esclusivamente agli imprenditori individuali e alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis c.c. che intraprendano l'attività successivamente al 31 dicembre 2015, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5 per cento.

- 88 ~~43~~ ⁴⁴ ~~decies.~~ . Il beneficio di cui al comma 6 è riconosciuto a condizione che il contribuente;
- a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, anche in forma associata o familiare;
 - b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
 - c) dall'attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori agli importi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
 - d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali, che mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.
- 3- ~~43~~ ⁴⁴ ~~undecies.~~ . Per i soggetti che intraprendono le attività di cui al comma 2, il beneficio è riconosciuto a condizione che siano rispettati i soli limiti di cui alle lettere c) e d) del comma 8.
- ~~43~~ ⁴⁴ ~~duodecies.~~ Per le attività di cui al comma 1, limitatamente ai primi tre anni, le tariffe ed i tributi locali sono applicati nella misura del 50%.»

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
sopprimere il comma 369.

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI



EMENDAMENTO
ART. 1

88
Dopo il comma ~~43-bis~~, aggiungere i seguenti:

88
"43-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammortamento, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

88 43-ter. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostituite le spese e nei quattro periodi di imposta successivi.

88 43-quater. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui al presente articolo sono esenti dall'imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il periodo d'imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.

88 43-quinquies. Qualora all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari a destinazione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro 5 anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti, un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50% rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI



1.150

Emendamento

ART. 1.

Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.

Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali premettere le seguenti: Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

mult offi An Dech

1.151

**GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ**
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Al comma 94, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo o di contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

Manelli e D'Alì Ceroni Boccardi
A. 152

**GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ**
Ufficio Legislativo

ART. 1.

1.153
PROF. FORZANI
POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Dopo il comma 95, inserire i seguenti:

95-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

ART. 11-bis. – *(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare).* –

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare, stabilita nei modi seguenti:

- a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
- b) contribuenti coniugati senza figli a carico: 2;
- c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;
- d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
- e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
- f) contribuenti coniugati con due figli a carico: 3;
- g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
- h) contribuenti coniugati con tre figli a carico: 4;
- i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

- j) contribuenti coniugali con quattro figli a carico: 5;
- k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
- l) contribuenti coniugati con cinque figli a carico: 6;
- m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;
- n) contribuenti coniugati con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 190 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma i, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente-testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma i del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

95-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 95-bis, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2017 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri da adottare entro il 1.5 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

MANDELLI, D'AlI, CERONI, BOCCARDI.

Manelli D'AlI Ceroni Boccardi

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

A. 154

Dopo il comma 95, inserire i seguenti:

95-bis. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché del regime contabile adottato e comunque in tutte le aree territoriali ricadenti nell'obiettivo convergenza, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

95-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma si intende ammissibile nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2016, 80 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro per l'anno 2018.

95-quater. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.

95-quinquies. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

95-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento o agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.

95-septies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui ai commi precedenti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziato.

95-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 95-bis a 95-septies, pari a 40 milioni di euro per il 2016, 80 milioni di euro per il 2017 e 160 milioni di euro per il 2018 si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 40 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 80 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

Mano off. Cer. Boc.

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

1.155

Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:

95-bis. Al Testo Unico dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«ART. 11-bis. – (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema quoziente familiare). –

1. I contribuenti, appartenenti ad un nucleo familiare, possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa, a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 3 del presente articolo nei limiti massimi, di cui al comma 2. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età non superiore ai ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. Per le finalità del comma 1 è costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di 4 miliardi di euro a decorrere dal 1° gennaio 2016.

3. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma degli coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro può, con proprio decreto, rideterminare i coefficienti applicabili per l'anno successivo.

4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dar luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dare comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti ivi previsti.


6. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi

in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno un effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione».

95-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 95-bis, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2017 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

MANDELLI, D'Alì, GERONI, BOCCARDI



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

GRUPPO FORZA ITALIA
POLO DELLA LIBERTÀ
 Ufficio Legislativo

ART. 1.

Dopo il comma 95, inserire i seguenti:

95-bis. Per rafforzare il sistema industriale del Mezzogiorno, nonché per stimolare la ripresa degli investimenti nelle imprese localizzate nelle regioni meridionali, è istituito un credito di imposta investimenti finanziato con fondi comunitari.


95-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.

95-quater. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, le risorse necessarie all'attuazione dei commi precedenti sono individuate, previa consenso della commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

95-quinquies. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 95-ter, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi precedenti.

95-sexies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.


1.156

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

98. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014 — 2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, il limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui al comma I dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dal 30 al 70 per cento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

99. L'agevolazione di cui al comma 98 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

100. Gli oneri derivanti dal comma 98 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cotinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa."

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Castaldi

1.157

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

#98. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. Le medesime imprese, non sono soggette per il quadriennio 2016-2019 all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

#99. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

#100. L'agevolazione di cui al comma 52-*bis* è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

#101. Gli oneri derivanti dal comma 52-*bis* sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa. Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo corrispondente alla riduzione di gettito IMU da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge.

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI.

Lezzi

1.158

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.


#Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

#98. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

#99. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

#100. Gli oneri derivanti dal comma 52-bis sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI.



1.159

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.


#Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

#98. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria e la tassa sui servizi indivisibili relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 70 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

#99. L'agevolazione di cui al comma 52-*bis* è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

#100. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI



A. 160

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

#98. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

#99. L'agevolazione di cui al comma 52-bis, è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

#100. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Bulgarelli

A. 161

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

#98. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 70 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

#99. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

#100. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Mangili

A.162

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

#98. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è ridotta alla metà. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

#99. L'agevolazione di cui al comma 52-*bis* è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

#100. Gli oneri derivanti dal comma 52-*bis* sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Lezzi

A. 163

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Sostituire i commi da 98 a 108 con il seguente:

#98. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 246, sono aggiunti i seguenti:

#246-bis. Per le micro e piccole imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma 246 sia disposta per una durata di almeno tre anni, le banche e gli intermediari finanziari nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione possono rivalersi sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione.

#246-ter. Per i coltivatori diretti e le micro e piccole imprese agricole individuati dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicati nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione/Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma 246 sia disposta per una durata di almeno tre anni, le banche e gli intermediari finanziari nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione possono rivalersi sui fondi di garanzia istituiti presso l'istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) o altro organismo appartenente allo stesso, istituito con il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione.

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI.

Am

A. 164

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

#98. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria e la tassa sui servizi indivisibili relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

#99. L'agevolazione di cui al comma 98 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

#100. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, SERRA

Castaldi

A. 165

AS 2111-B

Emendamento

Art. 1

Al comma 98 sostituire le parole “nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese” con le seguenti: “nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese”.

URAS, DE PETRIS

A. 166

AS 2111-B

Emendamento

Art. 1

1.167

Apportare le seguenti modificazioni:


- 1) Al comma 98, aggiungere, in fine , il seguente periodo: "L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è cumulabile con i vantaggi fiscali che competono a ciascuna impresa le cui strutture produttive sono ubicate nelle medesime zone assistite di cui al precedente periodo, che sottoscriva o aderisca ad un contratto di rete ai sensi dell' articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."
- 2) dopo il comma 107 aggiungere il seguente: "107-bis. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2-quater , il primo periodo; è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna ed Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 *final* del 16 settembre 2014, che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell' articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete."
 - b) Il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente: "2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica

l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata dello bilancio dello Stato."

- 3) Al comma 52-duedecies, le parole: "commi da 52-bis a 52-undecies sono valutati in 617 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "commi da 52-bis a 52-undecies-1 sono valutati in 632 milioni di euro" e le parole: "per 250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "per 265 milioni";

Conseguentemente, al comma 918, la parola "17,5" è sostituita dalla seguente "17,6".

URAS, DE PETRIS



1.167




AS 2111-B

Emendamento

Art. 1

*Al comma 99-ter sostituire le parole “di macchinari, impianti e attrezzature varie” con le seguenti
“ macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso
produttivo, nonché investimenti in *hardware*, in *software* e in tecnologie digitali, ovvero per lo
sfruttamento di brevetti per la produzione di beni che comportino elevati consumi d'energia”*

 IRAS, DE PETRIS

A. 168

AS 2111-B

Emendamento

Art.1

All'articolo 1, comma 99, dopo le parole: "strutture produttive già esistenti", inserire le seguenti: " , con particolare riguardo a quelle che intendano intraprendere un ricambio generazionale,".

Sen. Consiglio *Com*

Sen. Comaroli *Comaroli*

A. 169

AS 2111-B

Emendamento

Art.1

All'articolo 1, comma 99, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo”.

Sen. Consiglio *Comit*

Sen. Comaroli *Comaroli*

1.170

AS 2111-B

Emendamento

Art.1

All'articolo 1, comma 99, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "costituite da neolaureati residenti nel territorio, o che favoriscano il rientro di giovani "cervelli in fuga".

Sen. Consiglio *Comaroli*

Sen. Comaroli *Comaroli*

1.171

AS 2111-B

Emendamento

Art. 1

Sostituire il comma 100 con il seguente:

100. L'agevolazione si applica in via prioritaria ai soggetti che operano nel campo:

- a) *delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;*
- b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
- c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
- d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
- e) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
- f) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;
- g) della ideazione di progetti relativi all'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese, in conformità agli obiettivi dell'Agenda digitale e del Piano nazionale della banda larga e ultralarga.


In ogni caso l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nell'ambito dei settori in cui l'innovazione di processo o di prodotto anche conseguente alla fruizione del beneficio non comporti un miglioramento della protezione dell'ambiente.

AS 2111-B

Emendamento

Art. 1

Al comma 100 sopprimere le parole "dei trasporti e delle relative infrastrutture".

URAS, DE PETRIS


A. 173

AS 2111-B

Emendamento

Art. 1

Al comma 100, dopo le parole “delle infrastrutture energetiche”, aggiungere le parole “con esclusione delle energie rinnovabili,”

WRAS, DE PETRIS


A. 174

Emendamento

Art. 1

Al comma 100 sopprimere l'ultimo periodo.

ULAS, DE PETRIS


1.175

AS 2111-B

Emendamento

Art. 1

Al comma 100 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'agevolazione in fine non si applica nei confronti dei soggetti operanti nel territorio nazionale che pur avendo beneficiato di contributi pubblici in conto capitale negli ultimi tre anni abbiano delocalizzato la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa".

URAS, DE PETRIS


1.176

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

*#102-BIs.1. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai soci-dipendenti delle imprese di *startup* innovative ubicate nelle zone di cui al comma 52-bis non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.*

#Conseguentemente, dopo il comma 994, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Bulgarelli

1.177

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 106 aggiungere i seguenti:

#106-bis.1. L'agevolazione di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è riservata alle aziende che aderiscono al sistema di ecogestione ed *audit* ambientale (*Eco-Management and Audit Scheme*, EMAS) di cui al regolamento CEE n. 1836 del 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e *audit*, come modificato dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001. La suddetta agevolazione comporta l'obbligo della pubblicazione, anche tramite i propri siti informatici, del bilancio sociale redatto in base alle linee guida definite dal Global Reporting Initiative (GRI) G4.

CASTALDI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Castaldi

1. 178

AS 2111- B

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 110, sostituire le parole da: «alle medesime condizioni», fino a: «ai sensi del comma 109» con le seguenti: «con ampliamento della durata temporale dell'esonero a 36 mesi e la maggiorazione del limite massimo dell'importo dell'esonero medesimo a 8060 euro su base annua,»

Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

CATALFO



1. 179

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Al comma 110 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente il reddito forfetario determinato ai sensi dei successivi commi da 53 a 55 costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Mangili

A. 180

All'articolo 1, dopo il comma 110 inserire i seguenti:

1.181

110-bis. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate 10 Zone Economiche Speciali (di seguito ZES).

110-ter. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative ai fini della fruizione delle misure fiscali ed agevolative contenute nei commi da 110-bis a 110-tredecies e più in particolare si provvede a:

a) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza ai ammissione all'agevolazione;

b) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali Interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali alla ZES;

c) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali di cui ai successivi articoli.

110-quater. Nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale, commerciale artigianale nonché imprese di servizi in genere.

110-quinquies. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

110-sexties. Le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

110-septies. Fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, la gestione della ZES è affidata ad una società pubblica cui spetta:

- a) la realizzazione di un *business plan*;
- b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
- c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES;
- d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;
- e) la lottizzazione dei terreni;
- f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
- g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);
- h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
- i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
- j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

All'articolo 1, dopo il comma 110 inserire i seguenti:

110-bis. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate 10 Zone Economiche Speciali (di seguito ZES).

110-ter. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative ai fini della fruizione delle misure fiscali ed agevolative contenute nei commi da 110-bis a 110-tredecies e più in particolare si provvede a:

a) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza ai ammissione all'agevolazione;

b) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali Interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali alla ZES;

c) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali di cui ai successivi articoli.

110-quater. Nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale, commerciale artigianale nonché imprese di servizi in genere.

110-quinquies. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

110-sexties. Le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

110-septies. Fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, la gestione della ZES è affidata ad una società pubblica cui spetta:

- a) la realizzazione di un *business plan*;
- b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
- c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES;
- d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;
- e) la lottizzazione dei terreni;
- f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
- g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);
- h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
- i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
- j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

110-octies. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importò dovuto;'

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 4anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi, anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

110-novem. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.

110-decies. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere b) (IRAP) e d) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

110-undecies. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno 4 anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione in cui è istituita la ZES;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.


110-duodecies. Le risorse necessarie all'attuazione dei commi da 110-bis a 110-tredecies sono individuate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40 comma 1. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai territori in cui sono individuate le Zone Economiche Speciali.

110-tredecies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 110-bis a 110-duodecies è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.».

Conseguentemente,

all'onere derivante valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 638.

Sen. Bonfrisco, Milo



1.181

EMENDAMENTO ALL'AS 2111-B

Dopo il comma 110 inserire il seguente:

“110-bis. Al fine di evitare il congestionamento del traffico nelle aree di Varese e Como, consentendo l'eliminazione dei pedaggi previsti per le tratte denominate tangenziale di Varese - 1 lotto e tangenziale di Como - 1 lotto facenti parte del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo, è autorizzato un contributo di euro 200 milioni per l'anno 2016 e di euro 150 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A, destinato al riequilibrio del piano economico finanziario, che preveda l'eliminazione del pedaggiamento nelle tratte di cui al presente comma. A tal fine la società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL) è autorizzata a predisporre il nuovo piano economico finanziario riequilibrato da trasmettere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al CIPE per l'approvazione.”.

Conseguentemente:

Al comma 994, aggiungere, in fine, le parole: “, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.”.

Candiani
Comano
Crosio
Arrigoni

A. 182

EMENDAMENTO

ART. 1

¹¹⁰
Dopo il comma ~~52-quaterdecies~~, aggiungere i seguenti:


^{110 - bis}
«~~52-quinquiesdecies~~. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9-bis è abrogato;

b) al comma 9-quater, le parole "di entrata in vigore della presente legge di conversione" sono sostituite dalle seguenti "del 1° gennaio 2016".

^{110 - ter}
~~52-sexiesdecies~~. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di *leasing* solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria».

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI



1.183



EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:

#114-BIS. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

##c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

#Conseguentemente:

##a) al comma 918 sostituire le parole: 17,5 per cento con le seguenti: 22 per cento;

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Lezzi

A. 184

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:

#114-bis. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a partire dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, nel limite complessivo di 50 milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.

#114-ter. All'articolo 42 comma 2-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da «, preventivamente asseverato» a «medesimo decreto». Al secondo periodo sono soppresse le parole da «L'asseverazione è rilasciata» fino a «che lo hanno sottoscritto.».

#114-quater. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole «entro due mesi» sono inserite le seguenti «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*.».

#Conseguentemente, dopo il comma 994, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Castaldi

A. 185

ART. 1.

#Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:

#114-bis. A decorrere dall'anno 2016 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

#114-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 114-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

#114-*quater*. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2016, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2016.

#114-*quinquies*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 114-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi:

##a) finanziabili con fondi europei;

##b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

#114-*sexies*. Possono essere altresì escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 114-*ter* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

##a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

##b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

#114-*septies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 55-*quater* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 114-*quinquies* e 114-*sexies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Castaldi

A. 186

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 115 inserire i seguenti:

115-bis. La dotazione organica dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca di cui all'Allegato A dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 è incrementata di 9 unità di Area terza del CCNL Comparto Ministeri, di cui 7 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di 3 unità di Area seconda del CCNL Comparto Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere a decorrere dall'anno 2016 le unità di personale di cui al presente comma mediante scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni. La relativa spesa trova copertura nelle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente.

115-ter. A decorrere dall'anno 2016, al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività dell'ANVUR, le risorse iscritte per il finanziamento dell'Agenzia nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 3 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le eventuali ulteriori risorse assegnate dal Ministero all'Agenzia a valere sui predetti fondi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione non possono superare il limite di 500 mila euro.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

Man *Alì* *Ceroni* *Boccardi*
1.187

GRUPPO FORZA ITALIA
 IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
 Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 117, inserire il seguente:

117-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, nelle zone di mare poste entro 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali marini e costieri anche in fase di perimetrazione e i parchi regionali marini e costieri sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti anche se munite della autorizzazioni necessarie.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

Manelli D'Alì Ceroni
A. 188


GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Al comma 124, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.189

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 124, inserire il seguente:

124-bis. All'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine il seguente periodo:

«Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014»;

b) è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

Manelli off. Cer. Boccardi
1.190

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento


ART. 1.

Dopo il comma 124, inserire il seguente:

124-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è aggiunto il comma 2-bis:

«Le sanzioni di cui al comma 2 non si applicano agli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con vacanza di posizioni dirigenziali pari o superiore al 50 per cento della dotazione organica».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.191

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 124, inserire il seguente:

«124-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 gennaio 2016, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:

124-bis. La lettera a) dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

1.193

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento


ART. 1.

Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:

124-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:

557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

MANDELLI, D'AIÌ, CERONI, BOCCARDI.



1.194

**GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ**
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO

ART. 1

1.195

Dopo il comma 125 aggiungere il seguente:

"125-bis. L'art. 62-quater comma 1-bis del Decreto Legislativo 504/1995 introdotto dal D.Lgs 188/2014, art. 1, co.1 lett. f) è sostituito dai seguenti:

"1-bis. Dal 1 gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.


1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma".

1-quinques. La gestione o l'utilizzo della nicotina nel processo produttivo dei liquidi da inalazione senza combustione è ammessa esclusivamente per fini industriali.


Conseguentemente

agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Sen. BONFRISCO



Sen. MILO




Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:

126-bis. A decorrere dal 2016 nei confronti dei Comuni non trova applicazione l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.196

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo


Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:

126-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2016».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.197

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:

#127-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: nell'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dall'anno 2016.

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Luc

1.198

Emendamento

ART. 1.


Al comma 129, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 7 milioni;

aggiungere, in fine il seguente periodo: Di tale spesa ulteriore, 5 milioni di euro annui sono destinati al Parco nazionale del Pollino, al Parco nazionale della Sila e all'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte, di cui all'articolo 1 comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di realizzare un percorso di congiungimento tra i tre Parchi nazionali, avvalendosi della sentieristica già presente e prevedendo il raggiungimento dei siti religiosi presenti (monasteri ed abbazie) oltre che quello dei monumenti storici (torri e castelli).

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2016.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.199

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 129, inserire il seguente:

129-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica, il comma 3 dell'articolo 8 della legge n.93 del 23 marzo 2001 e successive modificazioni è soppresso e così sostituito:

«3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco Marino della Costa Teatina. L'istituzione ed il funzionamento del Parco Marino della Costa Teatina sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 400 mila euro a decorrere dall'anno 2016».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



1.200

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 129, inserire il seguente:

129-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica, al comma 3 dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2001 n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «Parco nazionale della Costa Teatina» sono sostituite ove ricorrono dalle seguenti: «Parco Marino della Costa Teatina» e le parole: «limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «400 mila euro a partire dall'anno 2016».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.201


Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 129, inserire il seguente:

129-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica, il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 93 del 23 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1. 202

EMENDAMENTI AS.2111-B

Art.1

Sopprimere i commi da 130 a 132.

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Lezzi

1.203

Emendamento

ART. 1.

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:

132-bis. Per le finalità di cui ai commi da 117 a 132 e, in particolare, allo scopo di garantire una più efficace ed efficiente gestione delle attività amministrative e di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di n. 413 unità di personale, di cui 30 dirigenti tecnici, 10 dirigenti amministrativi, 330 funzionari, area III, posizione economica F1 e 43 collaboratori amministrativi, area II, posizione economica F2. **132-ter.** Ai fini del reclutamento, ai sensi del comma 132-bis del presente articolo, di 30 dirigenti tecnici, una quota di riserva di posti è destinata a quei soggetti che, alla data di emanazione del bando di concorso, svolgano, con contratti a tempo determinato, la funzione di dirigente tecnico. A tali soggetti è altresì consentito l'accesso diretto alla prova orale, superata con esito positivo, della predetta procedura concorsuale.

132-quater. Alla procedura di reclutamento, ai sensi del comma 132-bis, di 10 dirigenti amministrativi, è consentita la partecipazione anche di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano dipendenti pubblici, ma siano muniti, oltre che della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, anche di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto interministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537, ovvero abbiano positivamente superato il periodo di tirocinio previsto ai sensi dell'articolo 73, comma 1, decreto-legge 69 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 98 del 2013 e successive modifiche e integrazioni.

132-quinquies. Al fine di adeguare l'organico ministeriale a standard elevati di gestione, sono ammessi a partecipare alla procedura di reclutamento, ai sensi del comma 132-bis del presente articolo, di 330 funzionari, area III, posizione economica F1 tutti i soggetti che, alla data di emanazione del bando di concorso, siano muniti, oltre che della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, anche di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto interministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537, ovvero abbiano positivamente superato il periodo di tirocinio previsto ai sensi dell'articolo 73, comma 1, decreto-legge 69 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 98 del 2013 e successive modifiche e integrazioni.

132-sexies. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 132-bis potranno essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzazione, sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

132-septies. Al relativo onere, pari ad euro 20 milioni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:

132-bis. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2016/2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a procedere all'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. L'immissione in ruolo è subordinata al superamento, con esito positivo, di una prova orale, da svolgersi secondo le modalità previste dal comma 90, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, il 107.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

A. 205

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:

132-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

132-ter. All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.206

AS2111-B

All'articolo 1, dopo il comma 132 aggiungere i seguenti:

"132-bis. Ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuta la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione.

132-ter. La disposizione di cui al comma 132-bis si applica alle operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

- a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;
- b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.

Conseguentemente,

all'articolo 1, al comma 638, sostituire le parole "Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5,201 milioni di euro per l'anno 2016 ed è incrementato di 39,604 milioni di euro per l'anno 2017, di 90,504 milioni di euro per l'anno 2018, di 177,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l'anno 2020, di 177,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 2186,794 milioni di euro per l'anno 2022, di 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno 2027, di 226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028."

con le seguenti:

"Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 105,201 milioni di euro per l'anno 2016, di 60,396 milioni di euro per l'anno 2017, di 9,496 milioni di euro per l'anno 2018, ed è incrementato di 177,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l'anno 2020, di 177,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 186,794 milioni di euro per l'anno 2022, di 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 197,294 milioni di euro per l'anno 2027, di 197,294 milioni di euro per l'anno 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno 2027, di 226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028."

BONFRISCO, MILO



1. 207

EMENDAMENTO

ART. 1

¹³⁵
Dopo il comma ~~68~~, aggiungere i seguenti:

^{133-bis} «68.1. All'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, compreso il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (*International Standard Classification of Education*) e i tecnici di ricerca" e alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", nonché le spese di acquisizione del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo.

^{133-ter} 68.2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 di interpretano del senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali risorse che, a seguito del predetto monitoraggio, risultino non utilizzate per l'anno in corso sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incremento delle somme destinate al medesimo credito d'imposta per l'anno successivo. Qualora invece, a seguito del predetto monitoraggio, la dotazione annuale risultasse insufficiente il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con decreto al rifinanziamento della misura con contestuale riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 431 della legge, 27 dicembre 2013, n. 147"».

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI



1.208

EMENDAMENTO
ART. 1

133

Dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:

133 *b) «68.1 . Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

*b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono
soppresse.*

68.2 . Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.».

Conseguentemente al comma 369 ridurre gli importi di 250 mln.

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO



1.209

EMENDAMENTO
ART. 1

¹³³
Dopo il comma ~~68~~, aggiungere il seguente:

133-bis

«68.1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164."».

Conseguentemente:

- *sopprimere la allegata tabella A;*
- *ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;*
- conseguentemente, sopprimere il comma 369.*

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA



1.210

EMENDAMENTO
ART. 1

135



Dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:

133-bis

«68.1. All'articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "o compensi" e le parole: "i prelevamenti o" sono soppresse.

133-bis 68.2. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 369 ».

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO



1.211

EMENDAMENTO
ART. 1

133

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:

133-bis

«68-1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39, comma 2, la lettera *d-ter*), è soppressa.».

Conseguentemente, al comma 369 ridurre gli importi di 1 mln di euro.

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO, GALIMBERTI



1.212

EMENDAMENTO
ART. 1

133

Dopo il comma ~~68~~, aggiungere il seguente:

133 bis

«~~68~~.1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986 n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, al comma 369 ridurre l'importo di 30 mln di euro

MANDELLI, GALIMBERTI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA




1.213

EMENDAMENTO
ART. 1

¹³³
Dopo il comma ~~68~~, aggiungere il seguente:

¹²⁷ ~~68-1.~~ All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "con contratto a tempo indeterminato" sono aggiunte le seguenti: "le con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,"».

Conseguentemente, al comma 369 ridurre l'incremento del fondo di 30 mln di euro.

 GALIMBERTI, PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA



1.214

EMENDAMENTO


ART. 1

133

Dopo il comma ~~68~~, aggiungere il seguente:

133-bis «68.1. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: "non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo." sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni"».

GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA



1.215

EMENDAMENTO
ART. 1

135

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:

133 bis ~~«68.1.~~ All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 44, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 novembre 2015";
- b) le parole "30 aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti parole "30 aprile 2016";
- c) le parole "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti parole "1° gennaio 2016";
- d) le parole "1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti parole "1° gennaio 2015";
- e) le parole "16 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti parole "16 dicembre 2016";
- f) le parole "16 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti parole "16 marzo 2017"».

Conseguentemente:

sopprimere il co. 369

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

SCIASCIA, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO, BOCCA



1.216

EMENDAMENTO

ART. 1

133

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:

133-bis 68.1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 60 per cento."

33-ter 68.2. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 60 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

Conseguentemente,

- sopprimere il comma 369;
- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

SCIASCIA, MANDELLI, BOCCA, GALIMBERTI, D'ALÌ, CERONI, BILARDI, BOCCARDI



1.217

EMENDAMENTO
ART. 1

133

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:

133 bis «68-1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso».

Conseguentemente, all'onere pari a 1 miliardo per il 2016 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 369.

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO



1.218

EMENDAMENTO

ART. 1

133

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:

133 b) «68.1. Nell'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02; 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22.02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94.";

b) al comma 7, le parole: "20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 369.

MANDELLI



1.219

EMENDAMENTO
ART. 1

133

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:

133-bis «68.1. Il comma 14 dell'articolo 10 del D.P.R. n. 63 del 1972 in materia di operazioni esenti dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente: "14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri"».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

sopprimere il comma 369.

PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI



1.220

Emendamento


ART. 1.

Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:

137-ter. A decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

137-quater. A decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore non confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

A. 221

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:

138-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per l'iscrizione ai corsi di formazione ed aggiornamento dei professionisti obbligatori ai sensi della vigente normativa sono integralmente deducibili».

Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



**GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ**
Ufficio Legislativo

1.221

All'articolo 1, dopo il comma 138, aggiungere il seguente:

«138-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento."».

138-ter. La disposizione di cui al comma 68-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento."».


Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 125.000.000;

2017: - 187.500.000;

2018: - 187.500.000.

Sen. Bonfrisco, Milo



1.223

EMENDAMENTO
Art. 1, comma 138

Dopo il comma 138, inserire il seguente:

«138-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: "non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo." sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni."».

Sen. Bonfrisco, Milo



1.224

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 140 aggiungere i seguenti:


140-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

140-ter. Le iniziative di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono destinate sia alle scuole statali che alle scuole paritarie.

140-quater. All'articolo 1, comma 1-bis della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo le parole: «presso le istituzioni scolastiche statali» sono aggiunte le seguenti: «e paritarie».

140-quinquies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «alle istituzioni scolastiche statali» sono aggiunte le seguenti: «e paritarie».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.225


Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:

140-bis. Nel Programma Operativo Nazionale «Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento», Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle «istituzioni scolastiche» sono da intendersi riferiti a tutte le scuole che costituiscono il sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.226

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 140, inserire il seguente:

140-bis. All'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 dopo il comma 148 è aggiunto il seguente: «148-bis. Per le erogazioni liberali destinate alle scuole paritarie non si applica il comma 148».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.227

Emendamento


ART. 1.

Dopo il comma 140, inserire il seguente:

140-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili; certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 25 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



**GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ**
Ufficio Legislativo

1. 228

EMENDAMENTO

Art. 1, comma 141

Dopo il comma 141, inserire il seguente:

<< 141-bis. All'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:


" 2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1.

2-ter. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2016. "

>>

Conseguentemente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

Sen. Bonfrisco, Milo



A. 229

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo sulla base dei seguenti criteri:

individuazione dei parametri per la selezione dei destinatari del suddetto contributo riservato in via prioritaria agli studenti più meritevoli;

predisposizione di un catalogo delle attività proposte, accessibile on line garantendo il valore culturale delle attività proposte;

divieto di riconoscere il contributo per attività diverse da quelle previste dal catalogo;

ammontare del contributo proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui alla allegata tabella C, nei limiti di 200 milioni annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.230

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne le competenze e accompagnare il loro processo di maturità anche attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e del contesto di riferimento, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi che compiono 18 anni di età nell'anno in corso e fino al 1° gennaio 2017, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile *on line* garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo il cui ammontare sarà proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui alla allegata tabella C, nei limiti di 200 milioni annui per il 2016.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.231

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo, le modalità di assegnazione e di erogazione e l'ammontare dello stesso che dovrà essere proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese modulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui alla allegata tabella C, nei limiti di 200 milioni annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.232

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente comma:

141-bis. Al fine di accrescere l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro e per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ai giovani che frequentino percorsi di integrazione scuola-lavoro nelle forme dell'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ovvero attraverso un contratto di apprendistato duale ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo economico di importo proporzionato alla durata del percorso e al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei limiti di 200 milioni annui a partire dal 2016.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

A. 233

Emendamento

ART. 1.

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente comma:

141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro, la somma di cui al comma 39 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 200 milioni per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola – lavoro anche per i ragazzi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. Agli oneri del presente comma, calcolati in 200 milioni annui per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.234

Emendamento


ART. 1.

Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:

141-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni» con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

141-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 141-*bis* si provvede a valere sulle risorse non utilizzate del Fondo di sviluppo e coesione.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.135

EMENDAMENTI AS.2111-B

ART. 1.

#Al comma 142, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

##a) sostituire il comma 10, con il seguente:

#«10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati non sono ammessi in deduzione. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori di cui al comma 4 dell'articolo 167.»;

##a-bis) al comma 11, le parole «che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «della effettiva esistenza delle operazioni e che le medesime rispondono ad un effettivo interesse economico.»;

##a-ter) al comma 12-bis, le parole «con decreto di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 10»;

##b) all'articolo 167:

###1) il comma 4, è sostituito dal seguente:

#«4. Si considerano privilegiati i regimi di Stati o territori con livello di tassazione inferiore al 60 per cento di quello applicato in Italia in relazione al medesimo presupposto d'imposta. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 60 per cento di quello applicato in Italia, anche se previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione superiore al limite di cui al precedente periodo. Si considerano altresì privilegiati gli Stati e territori che, nonostante la stipula di specifici accordi, non assicurino un effettivo scambio di informazioni e, in ogni caso, non abbiano stipulato analoghi accordi con Stati e territori che non assicurino lo scambio di informazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo degli Stati e territori con regime fiscale privilegiato come individuati dal presente comma.»;

###2) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «ovvero all'aliquota ordinaria applicabile ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società»;

###3) al comma 8-bis, alla lettera a), le parole «a più della metà» sono sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento».

CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Castaldi

1.736

Emendamento

ART. 1.

Al comma 146, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

1.237

Emendamento


ART. 1.

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

146-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non producono effetti sul trattamento economico di quiescenza e sul trattamento di fine servizio spettante al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello cessato dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2011. I contributi dovuti ai fini previdenziali e assistenziali e del trattamento di fine servizio, relativi agli emolumenti non corrisposti in applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, sono da intendersi come figurativi. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI.



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

A. 238

2111- B

Emendamento

Art. 1

Sopprimere i commi 149, 150 e 151.

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Moronesi

1.239

EMENDAMENTO ddl 2111-B

ART. 1

Sopprimere i commi da 149 a 151.

GIROTTA, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Girotti

4.240

Emendamento

2111- B

Art. 1

Sopprimere il comma 149.

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Morone

1.261

Emendamento

2111- B

Art. 1

Sopprimere il comma 150.

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Morone

1.242

Emendamento

2111- B

Art. 1

Sopprimere il comma 151.

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Morone

1.243

AS 2111-B

EMENDAMENTO

Art. 1, comma 151

Dopo il comma 151, inserire il seguente:

<< 151-bis. All'articolo 28-*quiquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

" 2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1".

2-ter. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-*quiquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2016. " >>

Conseguentemente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

Sen. Bonfrisco



Sen. Milo

1.244

EMENDAMENTO
ART. 1

¹⁵³
Al comma 72, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «Fornitura di energia elettrica»
inserire le seguenti: «con un consumo nell'anno precedente superiore a 100 kwh».

MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI

Malan



1.245

EMENDAMENTO
ART. 1

153

Al comma 72, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».


Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA, D'ALÌ



1.745

Emendamento


ART. 1.

Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:

154-bis. Al fine di consentire l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti alla riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a tutti i lavoratori che sono rimasti esclusi dagli interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 e a coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni è incrementato di 1.300 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse di tale Fondo, così come aumentate dal presente comma, sono utilizzate per erogare i trattamenti pensionistici alla totalità dei lavoratori del primo periodo del presente comma, anche eventualmente prevedendo importi ridotti rispetto all'ammontare dell'assegno previdenziale calcolato con i parametri della disciplina vigente, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

154-ter. Agli oneri derivanti dal comma 154-bis, pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.300 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente».

MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI

 1.247